

## STATUTO ASSOCIAZIONE “Coordinamento Genitori Democratici” – CGD

### COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

#### Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e sg. cod. civ., l'Associazione “**Coordinamento Genitori Democratici**”, in forma abbreviata “**CGD**” di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.

L'Associazione ha sede in Roma.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifica statutaria purchè all'interno del medesimo Comune, e possono essere istituite sedi secondarie all'estero.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

#### Art. 2

L'Associazione, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, ha per scopo la realizzazione di attività volte all'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, anche mediante il collegamento e coordinamento dei propri associati, volti in particolare a promuovere nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità.

L'Associazione si impegna, inoltre, a favorire l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, ed individua nella scuola, nella quale opera come Associazione nazionale di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività.

L'Associazione si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati.

L'Associazione, inoltre, non fa parte di strutture partitiche né religiose, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue istituzioni. A tale scopo sollecita l'impegno dei genitori e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: genitori, studenti, non docenti, insegnanti e dirigenti scolastici.

In osservanza alla finalità educativa che ne ispira l'azione, l'Associazione si propone particolarmente di:

- realizzare attività e iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza all'infanzia e all'adolescenza in tutti i suoi aspetti, e su esso intervenire, ricercando la collaborazione di altri enti, associazioni, istituzioni, esperti;
- promuovere e valorizzare il diritto alla salute delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca e di studio e attività di educazione alla salute. A tal fine, il CGD si impegna a favorire la

sensibilizzazione e l'informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni, rivolgendo particolare attenzione alla dimensione della sessualità, intesa come conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto della differenza e accettazione dell'altro;

- rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica, educativa, sanitaria e scolastica dei bambini immigrati o appartenenti ad altre minoranze, promovendo iniziative che favoriscano la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare;
- impegnarsi per promuovere iniziative ed interventi su realtà territoriali svantaggiate, dove vivono bambini/e e ragazzi/e a rischio di emarginazione sociale, a causa dell'incremento di una povertà educativa che li priva della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti ed aspirazioni;
- prendere iniziative nel campo dell'educazione allo sviluppo, nonché nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia, della famiglia e della scuola nei Paesi in via di sviluppo;
- promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private;
- realizzare iniziative e attività di documentazione, curando la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, nonché attività cinematografiche ecc.);
- promuovere la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione e informazione;
- organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, insegnanti, operatori sociosanitari, ecc.;
- favorire momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti, per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l'impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio, di informazione e di ricerca, di azione sociale e amministrativa);
- operare per sempre più efficaci interventi in collaborazione con strutture pubbliche, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i diversamente abili e persone con bisogni speciali del diritto al sostegno per le loro famiglie;
- svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, dell'emarginazione e delle dipendenze, iniziative coerentemente inserite nel complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche e private;
- favorire la più alta sensibilizzazione verso tutti gli aspetti connessi alla difesa dell'ecosistema del pianeta;
- impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione, relative ai problemi della comunicazione e dell'informazione (mass-media, internet, messaggi di utilità sociale, ecc.), delle nuove tecnologie e, in particolare, dei loro rapporti con l'educazione e con la scuola;
- realizzare attività di servizio e di supporto nei settori dell'educazione, della prevenzione e del tempo libero;
- promuovere incontri annuali degli associati e delle loro famiglie;
- istituire specifici organismi tecnico-scientifici al fine di conseguire i suddetti obiettivi
- realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà raccogliere sostenitori e simpatizzanti che, condividendo le finalità dell'Associazione, pur non essendo soci, saranno aggiornati sulle attività associative e potranno essere invitati a ogni iniziativa promossa e realizzata dalla stessa. L'Associazione potrà inoltre collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

## Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

## SOCI

## Art. 4

All'Associazione nazionale aderiscono le associazioni locali (CGD) e altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire al CGD attraverso un CGD locale. Laddove un'Associazione locale non sia costituita, i singoli aderiscono all'Associazione locale più vicina al proprio luogo di residenza. Le Associazioni locali aderenti all'Associazione nazionale conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, anche nei rapporti con terzi, fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie nazionali e delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nazionale.

All'Associazione possono aderire tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 383/2000 e che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto.

È tassativamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Ciascun associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l'approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli.

Sono soci dell'Associazione: coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa; i CGD locali; altre realtà associative, che condividendo lo statuto del CGD nazionale, assumono la qualità di socio tramite il proprio presidente o delegato, previo deposito dello statuto e della delibera con la quale l'organo competente ha manifestato la volontà di adesione.

## ASSOCIAZIONI LOCALI

## Art. 5

Gruppi di genitori e non, comunque e dovunque operanti, possono costituire Associazioni "CGD" locali che hanno ambito di operatività territoriale. Le Associazioni locali associano alla sigla "CGD" la denominazione della propria località.

I gruppi che intendono costituirsi autonomamente sul territorio come Associazione "C.G.D" locale, presentano formale domanda al Presidente nazionale, con dichiarazione di accettazione dei principi fondanti contenuti nello Statuto nazionale. Il Presidente nazionale, sentiti gli altri CGD locali territorialmente competenti, laddove già costituiti, acquisisce il parere del Consiglio Direttivo nazionale ed autorizza la costituzione dell'Associazione locale e l'utilizzo della sigla "CGD" nella denominazione, previo accertamento relativo della conformità dello Statuto.

E' possibile la designazione di "corrispondenti locali" al fine di fornire informazioni e documentazioni e per favorire aggregazioni associative laddove non esistano "CGD" locali. I corrispondenti agiscono in diretta dipendenza degli organismi nazionali, a seguito di formale autorizzazione del Presidente previa acquisizione del parere del Consiglio Direttivo. Essi non hanno autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria e non possono attuare alcuna operazione di tipo organizzativo o finanziario che non abbia l'autorizzazione scritta da parte del Presidente, il quale può ritirare l'autorizzazione in qualunque momento, previa acquisizione del parere del Consiglio Direttivo.

Eventuali inadempienze o comportamenti contrari allo Statuto nazionale o lesivo dei principi statutari stessi saranno valutati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso in cui l'Associazione "CGD" locale non ottemperi ad eventuali solleciti del Presidente nazionale a rivedere la propria condotta, può essere esclusa con apposito provvedimento. In tal caso

l'Associazione "CGD" locale dovrà provvedere a modificare la propria denominazione e non potrà usare né loghi né segni distintivi appartenenti all'Associazione "CGD" nazionale.

E' altresì possibile individuare, su segnalazione del Presidente e decisione del Consiglio Direttivo, dei coordinatori di area tematica di particolare interesse per l'attività dell'associazione che possono seguire gruppi / sezioni di lavoro ed osservatori; gli stessi possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, in base a loro competenze specifiche. In tale fattispecie i coordinatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

## COORDINAMENTI LOCALI

### Art. 6

Le Associazioni "CGD" locali organizzano momenti di coordinamento, di collegamento e/o consultazione di dimensione regionale/ locale per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse, anche ai fini della promozione di ulteriori realtà locali. Laddove debbano essere espressi rappresentanti dell'Associazione "Coordinamento Genitori Democratici" all'interno di organismi pubblici o privati, o si instaurino rapporti con Enti e/o Istituzioni dei diversi livelli territoriali, il coordinamento è obbligatorio fra le Associazioni locali territorialmente interessate, purchè venga rispettato il numero minimo di Associazioni richieste per la costituzione.

In assenza del Coordinamento Regionale, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale individua e delega un proprio rappresentante.

I Coordinamenti regionali cessano di esistere nel caso in cui vengano sciolte le Associazioni locali in essi rappresentate.

Per la creazione di un Coordinamento di livello regionale/locale occorre la presenza di almeno n. 2 realtà CGD territoriali e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I Coordinamenti regionali/locali possono adottare uno statuto che si richiami ai valori fondanti e ai principi contenuti nello Statuto Nazionale. I Coordinamenti regionali, che operano come reti delle Associazioni locali, assumono le funzioni previste dal presente Statuto, applicate per il livello regionale/locale.

### Art. 7

L'appartenenza all'Associazione si perde per dimissioni, morosità o cessazione, estinzione o scioglimento dei relativi organismi. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Presidente, venuto a conoscenza dei fatti, li segnala al Consiglio Direttivo che, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, decide in merito deliberando il provvedimento di esclusione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. Qualora richiesto dall'interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### Art. 8

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo. Non è consentito al socio utilizzare ai fini privati e/o candidatura politica la sigla e l'immagine dell'Associazione CGD.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## ORGANI

### Art. 9

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

## ASSEMBLEA

### Art. 10

Hanno diritto di intervenire in Assemblea Nazionale tutti i soci iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Al fine di garantire massima partecipazione e una rappresentatività proporzionale al numero di iscritti, ciascun CGD locale individua, con adeguate forme di consultazione, un delegato ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque, che potrà partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

## Art. 11

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare un sostituto o in carenza di delega l'Assemblea può essere presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 12

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

Esso è composto da nove a diciannove membri, scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti o nel caso in cui si ritenesse opportuno integrare il Consiglio Direttivo con nuovi componenti, comunque nel rispetto del numero massimo previsto per tale organismo dal presente Statuto, si potrà provvedere mediante nuove elezioni in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente.

La nomina del Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all'attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 8.

### Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere all'uopo delegato, ovvero in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga verbalizzato in forma cartacea l'ordine del giorno, i vari interventi e la deliberazione finale, al fine di garantire il regolare e valido svolgimento della riunione e per constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### Art. 14

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente;
- nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere un eventuale regolamento interno per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- attribuire funzioni specifiche a membri del Consiglio, per l'assolvimento di specifici compiti operativi;
- decidere in merito ad ogni atto relativo all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
- verificare l'attuazione del programma progettuale e organizzativo realizzato a livello locale, sulla base di quanto deciso dall'Assemblea dei soci;
- elaborare proposte utili per la programmazione annuale dell'attività;
- designare i rappresentanti del "CGD" in enti e istituzioni nazionali o internazionali su proposta del Presidente;
- stabilire la quota associativa annuale che ogni CGD locale deve riconoscere al Nazionale nonché il termine del relativo pagamento;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che abbiano particolari competenze
- istituire gruppi/sezioni di lavoro ed osservatori su particolare tematiche di particolare interesse per l'associazione individuando, su segnalazione del Presidente, i relativi coordinatori ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

#### PRESIDENTE

#### Art.15

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

## TESORIERE

### Art. 16

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all'esecuzione di pagamenti.

## RISORSE ECONOMICHE

### Art. 17

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

## ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 18

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige, con l'ausilio del Tesoriere, il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## SCIoglimento

### Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 20

La quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.